

**Credito
Valtellinese**



**Assemblea dei Soci
del 15 e 16 aprile 2011**

Parte straordinaria

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Signori Soci,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che sono sostanzialmente motivate dalla necessità di adeguare il testo statutario alle nuove normative in materia di:

- diritti degli azionisti, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27, di attuazione della direttiva c.d. "*Shareholder's Rights*, applicabile alle società quotate e agli emittenti ad azionariato diffuso (che, per il Gruppo, sono oltre alla Capogruppo, il Credito Artigiano, il Credito Siciliano e Banca Cattolica);
- revisione legale dei conti annuali e consolidati, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE;
- operazioni con parti correlate, a seguito dell'emanazione da parte di Consob dello specifico Regolamento (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010)

È inoltre proposta una modifica atta a consentire che i soci possano seguire i lavori assembleari ed esprimere validamente il proprio voto anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 2370, quarto comma, Codice Civile. Tale modifica, insieme alla possibilità, già prevista, per ciascun socio di rappresentare per delega fino a cinque altri soci, potrà consentire una sempre più ampia partecipazione assembleare.

Nell'ottica di adeguare le previsioni statutarie alle nuove possibili modalità di svolgimento delle riunioni assembleari ed ai fini di un allineamento con la prassi attuale, viene proposto altresì di aumentare il numero di scrutatori nominabili dall'assemblea.

Inoltre viene sottoposto di incrementare a due il numero dei consiglieri tratti dalla lista di minoranza che ottiene un congruo numero di voti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza

Il progetto di modifica statutaria che Vi sottoponiamo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella riunione del 14 dicembre 2010 e inviato alla Banca d'Italia in data 3 gennaio 2011 per l'ottenimento del prescritto provvedimento di accertamento.

Il progetto è stato successivamente integrato con lettera in data 12 gennaio 2011 in esito al varo degli emendamenti al Regolamento Emittenti pubblicati da Consob il 28 dicembre 2010, in virtù dei quali sono stati previsti per le società cooperative nuovi termini per il

deposito delle liste per l'elezione dei sindaci di minoranza..

Quanto sopra premesso, si fa presente che il progetto di modifica statutaria che viene sottoposto all'Assemblea straordinaria prevede:

la modifica dei sotto elencati undici articoli, nonché la soppressione dell'articolo 28 e l'inserimento di un nuovo articolo 57, secondo la nuova numerazione, la rinumerazione degli articoli connessa alla soppressione dell'art. 28 e all'inserimento di un nuovo art. 57 con i conseguenti adeguamenti dei numeri degli articoli richiamati in altre parti dello Statuto. Di seguito illustriamo sinteticamente i punti oggetto di modifica.

- **Art. 16:** vengono eliminati i commi 2 e 3 in quanto contenenti il riferimento ai certificati azionari materiali e dunque non compatibili con il regime di dematerializzazione delle azioni Credito Valtellinese, ora prescritto dall'art. 83-bis TUF;
- **Art. 19:** l'articolo viene modificato in coerenza con le nuove norme sul diritto di intervento e di voto in assemblea contenute nella novellata formulazione dell'art. 2370 cod. civ. e nell'art. 83-sexies, commi 1, 4 e 5 del TUF;
- **Art. 23:** si propone l'introduzione: di un secondo comma che, in sostituzione dell'attuale art. 28, richiama il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea da parte dei soci ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ; di un terzo comma che richiama il diritto previsto dal nuovo art. 135 – quinquies del TUIF di richiedere l'integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea; di un quarto comma che richiama la necessità di attestare con le apposite certificazioni previste dalla legge la legittimazione dell'esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3 .
- **Art. 24:** si introduce nel comma 2 una nuova competenza assembleare per l'autorizzazione al compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne adottate dalla Banca in conformità alla normativa vigente.
- **Art. 25:** come più sopra accennato si prevede al comma 2 che l'assemblea possa nominare 3 o più scrutatori (attualmente ne sono previsti al massimo tre); si introduce poi un nuovo comma 4, che prevede la possibilità di intervenire e/o votare in assemblea mediante mezzi di comunicazione a distanza;
- **Art. 27:** : a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 2372 cod. civ. si ritiene opportuno precisare al comma 1 il divieto di conferimento di delega ad Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, che permane in capo alle società cooperative.
- **Art. 28:** si propone l'eliminazione dell'articolo in relazione all'introduzione del comma 2 dell'art. 23, che disciplina in maniera più dettagliata la convocazione dell'assemblea su richiesta di soci.

Conseguentemente i successivi articoli subiscono una rinumerazione e i conseguenti adeguamenti dei numeri degli articoli richiamati in altre parti dello Statuto.

- **Art. 30 (in precedenza art. 31)** : La modifica apportata al 4° comma è solo di ordine letterale ed ha lo scopo di meglio definire i requisiti degli amministratori puntualizzando che gli stessi debbano essere quelli previsti dalla legge (la formulazione vigente fa invece un richiamo al precedente comma 2).
- **Art. 31(in precedenza art. 32)**: La modifica concerne l'introduzione della clausola di sbarramento per l'ammissibilità delle liste, come previsto dell'art. 147-ter del TUF, nonché l'aumento a due degli amministratori di minoranza;
Inoltre è stato inserito nel comma 2 in materia di deposito delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, un inciso del seguente tenore: “*ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente*” in analogia con quanto fatto nel successivo art. 46 in materia di elezione del Collegio Sindacale, al fine di consentire l'automatico adeguamento a future modificazioni della normativa.
- **Art. 34 (in precedenza art. 35)**: vengono inseriti due nuovi commi – 3 e 4 - in adeguamento alle procedure interne adottate per le operazioni con parti correlate prevedendosi una procedura d'urgenza per l'approvazione delle operazioni in parola.
- **Art. 36 (in precedenza art. 37)**: Anche qui le modifiche sono di adeguamento alla disciplina in materia di parti correlate e consistono nell'inserimento tra le competenze esclusive del Consiglio delle decisioni concernenti l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.
- **art. 45 (in precedenza art. 46)**: come già evidenziato in premessa il comma 2 è stato conformato al nuovo comma 4 *bis* dell'art. 144 sexies del Regolamento Emittenti che prevede, per le società cooperative, il deposito delle liste sociali per l'elezione del Collegio Sindacale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- **Art. 57 (non presente)**: viene introdotto un nuovo articolo e, contestualmente, un nuovo titolo “Revisione legale dei conti”, onde recepire nello statuto le previsioni del Decreto Legislativo n. 39/2010 in materia.

Conseguentemente, i successivi articoli subiscono una rinumerazione.

Nella tabella di seguito riportata vengono messi a confronto, per ciascun articolo oggetto di modifica, il testo vigente ed il testo proposto, con evidenziate in neretto le parti variate e barrate le parti soppresse, riportando altresì in premessa a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
<p><i>Note alla proposta: il primo comma viene riformulato in modo più completo e preciso. L'eliminazione dei commi 2 e 3 che si riferiscono ai certificati materiali si rende necessaria in quanto non più compatibili con il regime di dematerializzazione delle azioni della banca ora disposto dall'art. 83 bis TUF.</i></p>		
<p>16</p>	<p>1. Nel caso di esclusione e di recesso, il rimborso delle azioni verrà effettuato a norma di legge.</p> <p>2. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione annulla i relativi certificati.</p> <p>3. Nel caso in cui i certificati non siano depositati presso la Società, questa diffida per iscritto il Socio perché provveda alla riconsegna dei certificati entro il termine di dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio di Amministrazione dispone ugualmente l'annullamento di tali certificati.</p> <p>4. L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p>	<p>1. Nel caso di esclusione e di recesso, il rimborso <i>e l'annullamento</i> delle azioni <i>verranno effettuati in conformità alla normativa vigente.</i></p> <p>2. L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.</p>
<p><i>Note alla proposta: la modificazione del secondo comma è resa necessaria dalla nuova formulazione dell'art. 2370 cod. civ. e dalle innovazioni apportate dall'art.83-sexies TUIF (in particolare, commi 1, 4 e 5) in materia di diritto di intervento in assemblea ed all'esercizio del voto</i></p>		
<p>19</p>	<p>1. Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte.</p> <p>2. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purché risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e purché abbia fatto pervenire presso la sede della Società oppure presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la apposita comunicazione e l'intermediario</p>	<p>1. Il Socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella Società ed iscritto sui libri sociali può ottenere il credito - nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione - a preferenza del non Socio, a parità delle garanzie offerte.</p> <p>2. Egli, inoltre, ha diritto di intervenire nelle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto, purché risulti iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni e <i>sia pervenuta presso la sede della Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,</i></p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>incaricato della tenuta dei conti è tenuto a effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società o presso le altre società bancarie del Gruppo Credito Valtellinese.</p>	<p>con regolamento, la apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti <i>sui quali sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</i></p>
<p><i>Note alla proposta: si propone l'introduzione: di un secondo comma che, in sostituzione dell'attuale art. 28, richiama il diritto di richiedere la convocazione dell'Assemblea da parte dei soci ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. così come modificato dal D. Lgs. 27-1-2010 n. 27; di un terzo comma che richiama il diritto previsto dal nuovo art. 135 – quinquies del TUIF di richiedere l'integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea; di un quarto comma che richiama la necessità di attestare con le apposite certificazioni previste dalla legge la legittimazione all'esercizio dei diritti di cui ai commi 2 e 3.</i></p>		
<p>23</p>	<p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.</p>	<p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. 2. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 3. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. 4. Le richieste di cui ai precedenti commi due e tre devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la legittimazione dei soci richiedenti, ai sensi della vigente normativa.</p>
<p><i>Note alla proposta: nel secondo comma vengono integrate le competenze della Assemblea ordinaria in conformità di quanto previsto nelle procedure interne adottate dalla Banca in applicazione della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate.</i></p>		
<p>24</p>	<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente</p>	<p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</p>	<p>costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; - autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente. <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci, e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un ottantesimo dei Soci.</p>
<p>Note alla proposta: la modifica apportata al secondo comma (nomina di tre o più scrutatori) e l'introduzione di un nuovo quarto comma si rendono necessarie ai fini di un allineamento con la prassi attuale ed in previsione di assemblee collegate con mezzi di comunicazione a distanza.</p>		
25	<p>1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2. L'Assemblea sceglierà tra i Soci tre scrutatori, di cui uno con funzioni di</p>	<p>1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in loro assenza, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2. L'Assemblea sceglierà tra i Soci tre o più scrutatori, di cui uno con funzioni di</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>presidente, e nominerà un segretario.</p> <p>3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.</p>	<p>presidente, e nominerà un segretario.</p> <p>3. In caso di Assemblea straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un notaio. Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.</p> <p>4. Se previsto di volta in volta nell'avviso di convocazione, l'intervento e/o il voto in assemblea potranno essere possibili mediante sistemi di comunicazione a distanza nel rispetto della normativa vigente e del regolamento assembleare.</p>
<p><i>Note alla proposta: a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 2372 cod. civ. si ritiene opportuno precisare al comma 1 il divieto di conferimento di delega Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, che permane in capo alle società cooperative.</i></p>		
<p>27</p>	<p>1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</p>	<p>1. I Soci che hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee possono farsi rappresentare soltanto mediante delega rilasciata ad altro Socio, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di società da essa controllate, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>2. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di cinque Soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di una persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.</p>
<p><i>Note alla proposta: l'eliminazione dell'articolo è giustificata dall'introduzione del comma 2 dell'art. 23, che disciplina in maniera più dettagliata la convocazione dell'assemblea su richiesta di soci.</i></p> <p><i>Ciò comporta la rinumerazione di tutti gli articoli successivi e i conseguenti adeguamenti dei numeri degli articoli richiamati in altre parti dello Statuto.</i></p>		
<p>28</p>	<p>1. I Soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, possono fare domanda di convocare l'Assemblea indicando gli argomenti da trattare.</p>	
<p><i>Note alla proposta: il quarto comma è stato modificato per puntualizzare che i requisiti richiamati sono quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge; tale adeguamento chiarifica ulteriormente il dettato statutario.</i></p>		
<p>30 (ex art. 31)</p>	<p>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio</p>	<p>1. I Consiglieri durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile. Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.</p> <p>4. Qualora vengano meno i requisiti previsti al precedente 2° comma, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</p>	<p>relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. I Consiglieri di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società. Almeno due di essi devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile. Almeno due consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.</p> <p>4. Qualora vengano meno i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, il Consigliere decade dalla carica; tale decadenza viene dichiarata secondo le modalità stabilite dalla legge.</p>
<p>Note alla proposta: la modifica al comma 2 prevede di inserire la soluzione di rinvio alle norme alla luce delle integrazioni apportate dal d. lgs. 27/2010 all'art. 2366, commi 1 e 2, c.c.; le modifiche ai commi 7 e 8 e l'introduzione del comma 9 prevedono, coerentemente a quanto indicato dal comma 1 dell'art. 147 ter del TUIF, che lo statuto può prevedere, al fine del riparto degli amministratori da nominare, che non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse. Si propone altresì l'incremento a due gli amministratori di minoranza.</p>		
<p>31 (ex art. 32)</p>	<p>1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i</p>	<p>1. Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati dovranno essere qualificati come indipendenti.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</p> <p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società</p>	<p>sindaci dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati dovranno essere qualificati come indipendenti.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, <i>ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente.</i> Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da essi detenuta.</p> <p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, dichiarano se sono "indipendenti" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società, nonché</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>quotate adottato dalla Società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di uno; - dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, viene eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista. <p>8. Ove sia stata presentata una sola lista, ovvero una sola lista sia stata ammessa, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.</p> <p>9. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per</p>	<p>l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. <i>Nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno 250 soci</i>, all'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall'Assemblea diminuito di due; - dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, <i>vengono eletti</i> alla carica di amministratore <i>i nominativi indicati ai primi due posti</i> della lista. <p>8. <i>Nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 250 soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista</i>, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori.</p> <p>9. <i>Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 250 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</i></p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.</p>	<p>10. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quarto comma.</p>
<p><i>Note alla proposta: vengono inseriti due nuovi commi – terzo e quarto - in relazione a quanto previsto nelle procedure interne adottate dalla Banca in conformità alla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate.</i></p>		
<p>34 (ex art. 35)</p>	<p>1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.</p>	<p>1. Il Presidente sorveglia l'andamento della Società, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna ed assicurando il bilanciamento dei poteri, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.</p> <p>2. Il Presidente può adottare nei casi di assoluta urgenza, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di riferire al Consiglio stesso nella sua prima adunanza.</p> <p>3. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
		<p>4. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma 3 che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell'urgenza.</p>
<p><i>Note alla proposta: nel comma 3 vengono inserite, nell'elenco delle decisioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, quelle concernenti "l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate" e "le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente".</i></p>		
<p>36 (ex art. 37)</p>	<p>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</p> <p>3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo; 	<p>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>2. Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nel quale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.</p> <p>3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione delle linee e degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione del Gruppo e la verifica della loro attuazione, l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, dei budget, della politica di gestione dei rischi e del sistema dei controlli interni del Gruppo;

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<ul style="list-style-type: none"> - la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale; - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze; - la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci; - la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni. <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la nomina e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale; - la costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze; - la determinazione dei criteri per le elargizioni a scopi benefici, culturali e sociali a valere su un fondo appositamente costituito o incrementato con la devoluzione di una quota degli utili netti annuali da parte dell'Assemblea dei Soci; - la definizione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo, la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - <i>l'adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile;</i> - <i>le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente.</i> <p>4. E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza ad assumere le deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ..</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
<p><i>Note alla proposta: Modifica resasi necessaria a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti (ed in particolare all'art. 144-sexies, comma 4-bis) dalla Delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010 che dispone che : "Per le società cooperative le liste sono depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, anche se il relativo avviso di convocazione non sia stato ancora pubblicato".</i></p>		
<p>45 (ex art. 46)</p>	<p>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</p> <p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti</p>	<p>1. L'intero Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste contenenti non più di cinque candidati e non meno di due, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p> <p>2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale nel termine previsto dalla normativa. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 500 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta.</p> <p>3. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. La composizione delle liste deve essere tale da garantire il rispetto dei requisiti</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente</p> <p>b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</p> <p>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.</p> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p>	<p>richiesti da norme generali o disposizioni statutarie per i singoli componenti e l'intero Collegio Sindacale.</p> <p>4. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.</p> <p>5. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.</p> <p>6. Ogni Socio può votare una sola lista.</p> <p>7. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente</p> <p>b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti e presenti i requisiti richiesti dalla legge, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa;</p> <p>c) nel caso di parità di voti tra le liste, prevale il candidato espresso dalla lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci.</p> <p>8. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista di minoranza che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p>

ART.	FORMULAZIONE ATTUALE	FORMULAZIONE PROPOSTA
	<p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.</p>	<p>9. Qualora sia stata presentata o ammessa una sola lista - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie -, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due; in tal caso la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della lista.</p> <p>10. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa - nel rispetto delle norme di legge, regolamentari o statutarie - alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell'ambito delle candidature che siano state presentate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o di altri Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente comma 4.</p>
<p>Note alla proposta: Si propone di inserire – sotto il nuovo titolo “Revisione Legale dei Conti” - un nuovo articolo 57 (seguendo la nuova numerazione) in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.”.</p>		
57	Non presente	<p>1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p>

Con riferimento alle informazioni richieste dallo Schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 gennaio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, si fa presente che in ordine alle modifiche statutarie proposte non ricorre il diritto di recesso previsto dalla vigente normativa.

Si comunica, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza, si è provveduto con lettera in data 3 gennaio 2011 e con nota integrativa del 11 gennaio 2011 a fornire alla Banca d'Italia la prescritta informativa preventiva sul progetto in esame. La Banca d'Italia con provvedimento in data ha accertato, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario, che la proposta di modifica statutaria in oggetto non contrasta con una sana e prudente gestione.

Signori Soci,

Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale sopra illustrate e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti ai fini del deposito, dell'iscrizione e della pubblicazione della delibera di approvazione delle modifiche statutarie in esame, nonché di effettuare quant'altro si rendesse necessario ed opportuno per rendere efficaci le modifiche stesse.

Sondrio, 15 marzo 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE